

Sent. n. 51/2026 pubbl. il 29/06/2026
Cron. n. : 1654/2026
Rep. n. 51/2026 del 29/06/2026
N. 29/2026 LIQ. GIUD. cell

N. R.G. 49-1/2026 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Marco Pesoli - Presidente
Dott. Rosario Federico - Giudice
Dott.ssa Pia Todisco - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 49-1/2026 PU da:

NICOLETTA FEDERIGHI (C.F. FDRNLT63H62A059D)

CHIARA PASSARELLA (C.F. PSSCHR85M50C967H)

LARA NERI (C.F. NRELRA69M71Z133T),

rappresentate e difese dall'avv. Giancarlo Moro ed elettivamente domiciliate presso la Camera del Lavoro di Rovigo Via Calatafimi n. 1/B,

- RICORRENTE

nei confronti di

CFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

(C.F. e P.I. 01521430296) con sede legale in Adria Corso Mazzini n. 49, in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. dott. Riccardo Borgato;

- RESISTENTE

pagina 1 di 6



MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositati in data 8.5.2026 da Nicoletta Federighi, Chiara Passarella e Lara Neri nei confronti di CFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (C.F. e P.I. 01521430296) con sede legale in Adria Corso Mazzini n. 49;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore;

verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta a mezzo di notifica nell'area web *ex* art. 40, comma 7, CCII;

rilevato che, costituendosi all'udienza del 10.6.2026 la società debitrice, in persona del curatore speciale *ex* art. 78 c.p.c. dott. Borgato, si è rimessa alle determinazioni del Tribunale;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta dalla società debitrice ("*attività di consulenza imprenditoriale e cons. amm.vo gestionale e pianificazione aziendale*");

considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex* artt. 1, 2 e 121 CCI;

rilevato che le creditrici istanti hanno promosso istanza di liquidazione giudiziale nei confronti di CFA S.R.L.S, deducendo:

- i. Federighi Nicoletta di vantare un credito pari ad euro 7.909,89 in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rovigo n. 73/2026 e pari ad euro 9.379,16 a titolo di arretrati stipendiali e trattamento fine rapporto allo stato *sub iudice*;



- ii. Passarella Chiara di vantare un credito pari ad euro 5.549,06 in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rovigo n. 72/2026 e pari ad euro 6.473,44 a titolo di arretrati stipendiali e trattamento fine rapporto allo stato *sub iudice*;
- iii. Neri Laura di vantare un credito pari ad euro 5.579,31 in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rovigo n. 71/2026 e pari ad euro 9.003,81 a titolo di arretrati stipendiali e trattamento fine rapporto allo stato *sub iudice*;

rilevato che dall'istruttoria espletata sono emersi debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'INPS pari rispettivamente a euro 445.656,24 e euro 108.334,81 di cui euro 100.612,91 già in riscossione;

rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e pertanto ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

considerato inoltre che l'esposizione debitoria così accertata si attesta al di sopra degli euro 500.000,00 previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 CCII;

rilevato, pertanto, il superamento dei limiti dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale previsti dagli artt. 2, comma 1, lett. d), e 121 CCII;

ritenuto che CFA S.R.L.S versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dall'inadempimento nei confronti delle ricorrenti e dalla sussistenza di ingenti debiti fiscali;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;



visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

P.Q.M.

Dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **CFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** (C.F. e P.I. 01521430296) con sede legale in Adria Corso Mazzini n. 49,

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Pia Todisco

nomina

Curatore dott. Paolo Loato che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

avverte

il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato *ex art. 130 CCI* un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;



ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta *ex art.* 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso *ex art.* 39 CCI

ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile *ex art.* 195 CCI

stabilisce

la data del 21.10.2026 alle ore 12.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 25 giugno 2026

Il Giudice rel

Pia Todisco

Il Presidente

Marco Pesoli

